

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA 01/19"



Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le Sezioni l'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE INFORTUNI

L'assicurazione opera per gli infortuni avvenuti nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie e di ogni altra attività che non ha carattere professionale. L'assicurazione può essere limitata ai soli infortuni professionali od extraprofessionali: in tal caso, opera esclusivamente se, al momento del sinistro, l'Assicurato risulta alle dipendenze del Contraente e svolge un'attività vincolata da un preciso orario di lavoro. L'assicurazione prevede anche la possibilità di assicurare gruppi di persone – omogenei per attività svolta – per le medesime garanzie e massimali, in forma non nominativa.

Morte: se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, viene pagata la somma assicurata. Invalidità permanente: se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, viene pagata l'intera somma assicurata; se ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, viene pagata una somma in proporzione al grado di invalidità permanente accertato.

Sono previste delle CONDIZIONI PARTICOLARI relative a garanzie supplementari valide soltanto se richiamate in polizza: Inabilità Temporanea; Ernie addominali non determinate da infortunio; Adozione "Tabella INAIL" per i valori della garanzia Invalidità Permanente; Ricovero e successiva convalescenza a seguito di infortunio/gessatura; Uso o guida di motoveicoli; Esercizio dell'equitazione; Immersioni con autorespiratore; Estensione per più rischi; Polizza non soggetta a proroga; Responsabilità civile del Contraente verso i dipendenti; Personale dirigente; Assicurazione in base a capitali variabili e regolata da multipli di retribuzione; Assicurazione in base a "persone e giornate a rischio"; Associazioni sportive; Associazioni di volontariato;; Valori differenziati per il caso di Inabilità Temporanea; Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio; Rischi scolastici.

Opzioni con riduzione del premio. Sconti per numero di assicurati. Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali; Limitazione della garanzia ai soli rischi extraprofessionali; Franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente Parziale.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo; tossicodipendenza; A.I.D.S. o sindromi correlate; schizofrenie e psicosi in genere; epilessia; infermità mentali, quali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INFORTUNI

Esclusioni. L'assicurazione non opera per gli infortuni causati da: uso e/o guida di motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 c.c., trattori e macchine agricole semoventi targati (salvo che l'uso e/o guida faccia parte dell'attività professionale dichiarata in polizza), mezzi subacquei ed aerei; uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di regolarità pura; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 120 giorni e a condizione che l'Assicurato avesse, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; affezione, intossicazione, contagio; guerra, insurrezione; inondazioni, eruzioni vulcaniche; azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato; pratiche sportive ad elevato rischio infortunistico, ove non risultino ammesse ai Giochi Olimpici, per qualsiasi motivo, dal Comitato Internazionale Olimpico, nonché, comunque, la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (e quindi anche arti marziali), alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci acrobatico (e quindi anche "sci estremo" e "sci - alpinismo"), bob, hockey, rugby, football americano; partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo; pratica di sport a titolo remunerativo. Sono anche esclusi gli infortuni: che sono conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato; occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo; derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone, che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca al sinistro: la diffusione o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici; l'uso o la minaccia d'uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive. Le garanzie prestate non operano altresì in caso di suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo.

Franchigie. Per Regolazione del premio (comunicazione tardiva dei dati) è prevista una franchigia da € 5.000 a € 10.000. La garanzia Invalidità Permanente prevede franchigie dal 3% al 10%. La garanzia Inabilità Temporanea prevede franchigie da 4 giorni a 11 giorni. La garanzia Valori differenziati per Inabilità Temporanea prevede franchigie da 29 giorni a 150 giorni. La garanzia Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio prevede una franchigia di 3 pernottamenti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutte le persone che desiderano salvaguardare il proprio equilibrio economico dalle conseguenze legate ad un infortunio, nonché le varie associazioni sportive, di volontariato e scolastiche che vogliono tutelare i loro associati e alunni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 26,75%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sono detraibili i premi relativi agli infortuni da cui deriva la morte o l'invalidità permanente. L'importo detraibile è indicato in polizza.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.

DAK342-EDZ-0620